

Tali spese, a decorrere dall'anno 2011, sono oggetto di limitazioni anche per effetto delle disposizioni di cui all'art.6 ("riduzione dei costi degli apparati amministrativi") del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010.

Le economie derivanti sono da versare al bilancio dello Stato (comma 21).

Altre spese soggette al limite sono quelle per la manutenzione degli immobili utilizzati dall'Ente (art. 2, commi 618-623, legge 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 122/2010 – che è la legge di conversione del DL 78/2010).

Per quanto riguarda l'obbligo di riduzione del 10% previsto dall'art. 1, commi 58 e 63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dei compensi spettanti al Presidente, al Collegio dei revisori dei conti e ai membri del Comitato portuale per i gettoni di presenza riconosciuti, tale riduzione, in origine limitata al triennio 2006/2008 è stata ritenuta applicabile anche per il 2009 ed il 2010, dal Ministero dell'Economia (circolare n. 32 del 17 dicembre 2009) e successivamente dal Ministero delle Infrastrutture (con nota del 7/9/2010).

Nei pareri espressi sui rendiconti generali delle Autorità portuali per l'esercizio finanziario 2009, Il MEF ha imposto il rilascio di un'attestazione sull'avvenuto recupero delle somme erogate in difformità.

Detta clausola, recepita dal MIT nei provvedimenti di approvazione dei documenti contabili, è stata impugnata innanzi al Tar del Lazio da numerose Autorità portuali, che – dopo aver ottenuto la sospensiva degli atti impugnati – hanno visto integralmente accolti nel merito i ricorsi avanzati con annullamento degli atti impugnati, ivi compresa la citata circolare MEF n.32/2009.

In conseguenza di ciò, il MIT, con circolare in data 23/5/2011, diretta a tutte le Autorità portuali ha ritenuto che "i compensi spettanti agli Organi degli Enti ricorrenti devono essere ripristinati ai valori preesistenti con restituzione di ogni eventuale riduzione o recupero effettuati".

Sull'argomento va da ultimo ricordato che, l'art.6, comma 3 del D.L. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, ha previsto, a decorrere dal 2011, la riduzione del 10% dei compensi agli organi di amministrazione e di revisione delle pubbliche amministrazioni comprese nel conto economico consolidato della P.A., rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

A seguito di quanto disposto in materia di autonomia finanziaria dall'art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) alle Autorità portuali viene attribuito il gettito della tassa erariale (di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile

1974, n. 117 e successive modificazioni) e delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo 1, titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni), in aggiunta al gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate (di cui al Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni ed integrazioni), già devoluto nella sua interezza a partire dall'anno 2006.

La stessa disposizione ha per contro soppresso gli stanziamenti relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, previsti dall'art. 6, comma 1 lett. b) della legge n. 84 del 1984.

Con DPR 28 maggio 2009, n. 107, recante "regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi", la tassa e la sovrattassa di ancoraggio, dovute dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato sono state accorpate in un'unica tassa, denominata "tassa di ancoraggio"; la tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono state accorpate in un unico tributo denominato "tassa portuale", del quale è stato previsto l'adeguamento graduale nel triennio 2009/2011.

Allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani (legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative) la decorrenza di tale adeguamento è stata differita all'1/12/2012.

Con lo stesso provvedimento legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010 e 2011 e nelle more della piena attuazione della loro autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

Tale facoltà è stata prorogata a tutto il 2012 dall'art. 11 del D.L. 29/12/2011 n.216 convertito in legge 24/2/2012 n. 14.

La legge ha previsto che ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni sopra citate, operi una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Di fronte alle difficoltà di applicazione di tale norma da parte delle Autorità portuali, per la sostanziale incomprimibilità delle spese correnti e la concreta impraticabilità di un aumento dei canoni di concessione, fatte rilevare dal MIT con note del 2/7 e 15/7/2010, il MEF, con nota del 2 agosto 2010, ha condiviso l'esigenza di uno specifico intervento legislativo, teso ad una migliore formulazione dei contenuti della norma in questione.

L'art. 3 della legge finanziaria per l'anno 2008, (L. n.244 del 24 dicembre 2007), al comma 27 ha stabilito che le amministrazioni di cui all'art.1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 debbono dismettere le loro partecipazioni in società che non siano strettamente necessarie per lo svolgimento dei loro fini istituzionali. Il successivo comma 28 di detto articolo prescrive che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali debbono essere autorizzate dall'organo competente, con delibera motivata in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al precedente comma 27, da inoltrarsi alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 18, comma 2, D.L. 78/2009; a tal fine, viene fissato il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (termine così modificato dall'art.71, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69), entro il quale le amministrazioni interessate, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, debbono cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate a norma del precedente comma 27.

Infine, l'art. 4, comma 6 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73, ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro. Nella ripartizione delle risorse, come precisato nell'ultimo periodo del citato comma, debbono essere privilegiati "progetti già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici".

In sede di conversione del decreto legge è stato introdotto il comma 8 bis, con il quale viene prevista la possibilità di revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione.

Il D.L.225/2010, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n.10, ha abrogato tale ultima disposizione statuendo che entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di

opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o assegnazione. Ha inoltre rinviato a successivi decreti del Ministro delle Infrastrutture, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, la ricognizione dei finanziamenti revocati e l'individuazione della quota degli stessi che deve essere riassegnata alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità stabiliti per il 2011 dalla stessa legge e per il 2012 e 2013 da individuarsi nei decreti medesimi, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi centottanta giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato con le medesime modalità sopra descritte. Da tali disposizioni sono stati espressamente esclusi i fondi assegnati per opere in scali marittimi amministrati dalle Autorità portuali ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art.1 della legge n.426/1998.

Con decreto, in data 13.10.2011, del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, applicativo dell'art.2, comma 2 novies del D.L. n.225/2010 convertito nella legge n.10/2011, è stata revocata - a diverse Autorità portuali, tra cui Salerno (per questa, euro 3.157 di finanziamenti revocati) - una parte delle risorse già assegnate.

Da ultimo il decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30/7/2010, n.122, ha introdotto nuove misure di contenimento delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art.1 della legge n.196/2009, ritenute dal MEF applicabili alle Autorità portuali in quanto ricomprese in tale elenco.

In particolare l'art.9, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010, prevede limitazioni e riduzioni dei trattamenti economici del personale dipendente delle anzidette amministrazioni per il triennio 2011-2013.

Come risulta dalla nota del Ministero delle Infrastrutture del 23/5/2011, l'applicabilità di dette limitazioni alle Autorità portuali è stata sospesa in attesa dell'esito del ricorso al TAR del Lazio promosso dall'Autorità portuale di Napoli avverso l'atto ministeriale di approvazione del bilancio 2011, contenente la prescrizione dell'applicabilità di tali norme alle Autorità portuali; in sede di esame dell'istanza cautelare contenuta nel ricorso il TAR del Lazio ha disposto la sospensione degli atti impugnati rinviando la trattazione del merito.

Tra le disposizioni del D.L. 78/2010 alcune producono effetti già nel 2010, in particolare:

- L'art.6, comma 6, prevede, dalla prima scadenza successiva al provvedimento, la riduzione del 10% dei compensi degli organi delle società non quotate totalmente possedute da enti pubblici; il successivo comma 19 stabilisce il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari ed aperture di credito a favore di società partecipate non quotate che, per tre esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di esercizio o utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite.
- Il comma 8 dello stesso articolo prevede la preventiva autorizzazione del Ministero vigilante per l'organizzazione di convegni, feste celebrative, inaugurazioni ed altri eventi analoghi.

2. Organi di amministrazione e di controllo

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 84 del 1994, il Presidente, il Comitato Portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario Generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei Revisori dei conti. La durata in carica dei componenti dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state in dettaglio descritte le attribuzioni proprie di ciascun Organo e specificate le modalità di nomina e la composizione degli Organi collegiali; in questa sede si espongono le informazioni sia relative alle vicende soggettive concernenti i componenti degli organi dell'Autorità portuale esaminata, sia concernenti le variazioni dei relativi compensi. L'Ente ha precisato che per effetto dei commi 58 e 59 dell'art. 1 della legge 266/05 le indennità, i compensi e i gettoni dei componenti degli organi dell'Ente sono stati ridotti del 10% rispetto agli importi al 30.9.2005 aggiungendo che per il triennio 2006-2007-2008 gli emolumenti di che trattasi non superano il valore risultante da tale riduzione.

Il Presidente

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con D.M. 6 novembre 2008, ha nominato l'attuale Presidente dell'Autorità Portuale di Salerno. Il precedente Presidente era stato nominato con D.M. del 22 dicembre 2000 e successivamente riconfermato.

Al Presidente, secondo quanto fissato con D.M. MIT 31.3.2003, spetta un emolumento corrispondente al trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti di prima fascia del Ministero dei Trasporti, moltiplicato per un coefficiente determinato in ragione del volume di traffico del porto.

L'importo impegnato per l'indennità di carica del Presidente dell'Autorità portuale di Salerno per gli anni 2008/2010 è stato il seguente:

- nel 2008 € 86.917; va detto che da maggio a novembre 2008 al Presidente in carica, a seguito della nomina a membro del Parlamento italiano (elezioni dell'aprile 2008), non è stato corrisposto alcun compenso;
- nel 2009 € 205.609;
- nel 2010 € 202.182;

Per ciò che concerne il 2007, l'unica voce, comprensiva di indennità e rimborsi, riporta in bilancio impegni pari ad € 173.166.

Il Comitato portuale

In data 2 agosto 2005 si è insediato il Comitato Portuale, nella composizione rinnovata per il quadriennio 2005-2009 e in data 12 novembre 2009 il nuovo Comitato Portuale per il successivo quadriennio.

Ai componenti del Comitato portuale è stato complessivamente attribuito un compenso, comprensivo di rimborso spese, pari ad € 7.890 nel 2007; € 3.823 nel 2008; € 14.009 nel 2009; € 7.646 nel 2010.

Va precisato che nel biennio 2007 e 2008 è stato riconosciuto un gettone di presenza di € 81,34, per effetto della disposta riduzione del 10%, mentre nel 2009 e nel 2010 di € 90,38.

Il Segretariato Generale

Tra gli organi dell'Autorità portuale rientra, per espressa previsione normativa, il Segretariato generale, composto dalla Segreteria tecnica operativa cui è preposto il Segretario generale

Il Segretario generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il trattamento economico lordo è determinato secondo i criteri del C.C.N.L. dei dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi, sottoscritto tra Confindustria e Federmanager (recepito nell'accordo sottoscritto il 24.3.2011 tra Federmanager ed Assoporti di rinnovo del C.C.N.L. del 18.4.2005 per i dirigenti delle A.P. compresi i Segretari generali), con applicazione di un trattamento economico fisso oltre ad eventuali compensi collegati ad i risultati riconosciuti ai dirigenti dell'Autorità portuale

Il Comitato Portuale con delibera n. 19 del 29 giugno 2009 ha affidato l'incarico di Segretario generale al dirigente – capo area demanio dell'ente - che non ha dunque più percepito il compenso da dirigente bensì quello da segretario generale per effetto della nomina conseguita.

Il compenso (emolumenti fissi) del Segretario Generale per il quadriennio in esame è stato di € 136.335 nel 2007; € 129.404 nel 2008; € 143.800 nel 2009 e € 143.800 nel 2010.

Per le variazioni relative al compenso del Segretario Generale si rinvia a quanto esposto con riferimento al personale dell'Ente.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Autorità Portuale di Salerno ha operato nella composizione stabilita nel D.M. 17 gennaio 2005 fino al rinnovo intervenuto con D.M. in data 8 maggio 2009.

I compensi ai componenti del Collegio dei revisori dei conti sono stati determinati in base ai criteri stabiliti con il DM in data 31 marzo 2003.

Gli importi impegnati per i relativi compensi (indennità di carica e rimborso spese) sono stati i seguenti: euro 32.179 nel 2007; euro 33.488 nel 2008; euro 53.237 nel 2009; euro 51.163 nel 2010.

Va aggiunto che con D.M. in data 18 maggio 2009 il trattamento economico è stato rideterminato prendendo a riferimento il compenso spettante al Presidente dell'Autorità portuale secondo le percentuali di seguito specificate: l'otto per cento al Presidente del collegio, il sei per cento ai componenti effettivi e l'un per cento ai componenti supplenti. Al riguardo tuttavia il Ministero dell'Economia e Finanze, già nel dicembre 2009, precisava che non sussistevano i presupposti per tale adeguamento; successivamente, proprio con nota indirizzata all'Autorità portuale di Salerno in data 31.1.2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) ribadiva quanto espresso in merito alla circostanza che il D.M. 18 maggio 2009 non potesse avere effetto, ciò in quanto era stato emanato senza tener conto della procedura indicata nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001.

Nel prospetto che segue sono riportate, distinte per esercizio finanziario, le somme impegnate per il pagamento dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo dell'Autorità portuale di Salerno, escluso il Segretario generale. Le variazioni tra i diversi esercizi sono da ricondurre ai fatti innanzi esposti per ciascun organo, con la precisazione che quelle più significative, riguardanti il Comitato portuale, dipendono dal numero di riunioni tenutesi nonché, per la variazione 2008/2009, anche dall'incidenza della riduzione del 10% di cui alla legge 266/2005 applicata fino al 2008.

Tabella 1

Esercizio	2006	2007	2008	2009	2010
Indennità di carica, rimborsi spese ed oneri sociali al Presidente	244.849	173.166	100.753	229.968	226.593
Indennità di carica e rimborsi spese al Comitato Portuale	4.718	7.890	3.823	14.009	7.646
Indennità di carica e rimborsi spese al Collegio dei Revisori	35.440	32.179	33.488	53.237	51.163
Totale	285.007	213.235	138.064	297.214	285.402

3. Personale**3.1. Pianta organica e consistenza del personale**

La pianta organica vigente (delibera del Comitato Portuale n. 25 del 20 dicembre 2004) prevede una consistenza organica di n. 26 unità.

Si riporta, per il periodo considerato, la tabella relativa alla pianta organica ed al personale in servizio come risultante dall'analisi della documentazione di bilancio.

Tabella 2

Categoria	Consistenza organica (delib. dic. 2004)	Personale al 31-12-2007	Personale al 31-12-2008	Personale al 31-12-2009	Personale al 31-12-2010
Dirigenti*	1	1	1	-	-
Quadri A e B	3	3	3	3	3
Impiegati	22	18	18	18	19**
Operai	-	-	-	-	-
Totali	26	22	22	21	22***

* Escluso il Segretario Generale; il Comitato portuale con delibera n.19 del 29 giugno 2009 ha nominato Segretario generale il dirigente capo area demanio dell'Ente.

** Nel corso del 2010 è stata assunta un'unità di II livello.

***Esclusa un'unità interinale.

3.2 Costo del personale

Nel prospetto che segue sono riportate, per ciascuno dei quattro esercizi considerati, le uscite per il personale, incluso il Segretario generale, poste a raffronto con quelle dell'esercizio precedente; ai fini dell'individuazione del costo complessivo e del costo medio unitario, è stata aggiunta la quota accantonata per il T.F.R., nell'importo risultante dal conto economico.

tabella 3

	2006	2007	2008	2009	2010
Emolumenti fissi e missioni al Segr. Gen.	185.851	136.335	138.295	151.737	149.095
Emolumenti fissi al personale dipendente	585.857	637.786	616.902	656.521	642.835
Emolumenti variabili al personale dipendente (ccnl)	299.994	294.221	22.625	21.809	31.916
Indennità e rimborso spese di missione	45.000	23.522	33.020	14.529	15.838
Altri oneri per il personale	3.657	3.731	2.454	1.956	1.986
Spese per l'organizzazione di corsi	28.386	20.111	16.160	9.416	-
Oneri previdenziali e assist. a carico dell'Ente	281.048	281.605	308.161	335.208	355.142
Oneri per la contrattazione decentrata o di II livello	-	-	402.089	422.050	458.790
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	-	-	-	-	-
Totale	1.429.793	1.397.311	1.539.706	1.613.226	1.655.602
Accantonamento per il T.F.R.	75.210	77.086	79.809	85.676	93.923
Totale generale	1.505.003	1.474.397	1.619.515	1.698.902	1.749.525

Il costo del personale presenta un trend in aumento nel triennio 2008/2010 connesso per lo più alle voci emolumenti fissi (sebbene gli emolumenti fissi del personale diminuiscano nel 2010 per effetto della nomina a Segretario generale del dirigente capo area demanio dell'ente) ed emolumenti variabili nonché agli oneri variabili previsti per la contrattazione di II livello (tra cui il premio di produzione e i buoni pasto) in incremento nel 2009 e nel 2010; nel 2007 il costo del personale registra una flessione rispetto al precedente esercizio essenzialmente riconducibile alle minori somme impegnate per gli oneri per il Segretario generale nonché per le spese per missioni. Infine, gli oneri previdenziali ed assistenziali e l'accantonamento per il T.F.R. concorrono a determinare il trend in aumento registrato nell'ultimo triennio.

Il costo medio unitario del personale mostra un trend in aumento negli esercizi dal 2007 al 2009; nel 2010 flette per l'intervenuto incremento delle unità di personale di livello non dirigenziale.

Tabella 4

	2006	2007	2008	2009	2010
Costo globale	1.505.003	1.474.397	1.619.515	1.698.902	1.749.525
Unità di personale*	24	23	23	22	23
Costo unitario	62.708	64.104	70.413	77.223	76.066

* Incluso il Segretario Generale.

4. Incarichi di studio e consulenza

Le somme impegnate per incarichi di studio e consulenza ammontano ad €69.327 nel 2007, € 4.426 nel 2008, € 15.700 nel 2009 ed € 69.118 nel 2010. L'Autorità ha fornito l'elenco riepilogativo della composizione della spesa impegnata annualmente per incarichi di studio e consulenza; le relazioni del Collegio dei revisori danno conto del rispetto dei limiti spesa (spesa del 2004: euro 232.785) normativamente fissati. Si rinvia al paragrafo relativo alle attività promozionali ed al relativo prospetto trasmesso dall'Ente per ulteriori precisazioni.

5. Pianificazione e programmazione

L'art. 9, comma 3 della legge di riordino n. 84 del 1994 demanda alle Autorità portuali l'adozione di atti programmatici e di pianificazione, che costituiscono strumenti di razionalizzazione dell'attività amministrativa degli enti, essendo finalizzati all'individuazione dei bisogni pubblici da soddisfare, alla valutazione del grado e del tempo di perseguimento degli obiettivi da raggiungere, all'individuazione delle disponibilità a tal fine necessarie ed a quant'altro risulti indispensabile per la realizzazione in concreto delle opere previste.

Gli atti in questione sono costituiti, rispettivamente, dal Piano regolatore portuale (P.R.P.), che ha la funzione di definire l'assetto complessivo del porto e dal Piano operativo triennale (POT) soggetto a revisione annuale, con il quale vengono individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle.

A tali strumenti programmatici specifici va poi aggiunto il Programma triennale delle opere pubbliche, previsto dall'art. 128, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5.1 Piano Regolatore

Il Piano Regolatore portuale (P.R.P.) - che ha la funzione di definire l'assetto complessivo del porto - attualmente vigente è stato approvato nel dicembre 1974. La struttura portuale salernitana ha un ruolo strategico per lo sviluppo dei traffici commerciali con i porti nazionali e con quelli dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo ed assicura i collegamenti con i mercati internazionali.

A marzo 2010 è stata trasmessa al Consiglio Superiore dei LL.PP. una proposta approvata dal Comitato portuale - sulla scorta degli indirizzi tecnici forniti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di adeguamento tecnico-funzionale del P.R.P. - di adeguamento del porto commerciale di Salerno. Su tale proposta il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha espresso parere favorevole nell'ottobre 2010; essa comprende interventi necessari ad adeguare le infrastrutture portuali in termini di pescaggi e di ormeggi agli attuali standard ed in particolare concerne i seguenti interventi: 1) allargamento dell'imboccatura del porto; 2) approfondimento dei fondali; 3) prolungamento del Molo Trapezio; prolungamento del Molo Manfredi. Ciò, per favorire l'accesso ai vettori che trasportano containers o general-cargo nonché alle navi da crociera di dimensioni sempre maggiori.

5.2 Piano Operativo Triennale (POT)

Il Piano operativo triennale delinea le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati. Esso deve essere aggiornato annualmente. Il Piano, nell'ambito di uno schema coerente con il Piano regolatore portuale, consente di proporre al Ministero vigilante e alle amministrazioni locali il programma delle opere da realizzare per lo sviluppo del porto e la quantificazione della spesa prevista.

Il Comitato Portuale ha adempiuto alle suddette prescrizioni circa l'approvazione del POT e dei relativi aggiornamenti da ultimo provvedendo, alla fine dello scorso anno, all'aggiornamento relativo al triennio 2012 – 2014.

In tale ambito va evidenziato che sulla scorta del piano di riparto delle aree portuali (Master Plan) l'insieme degli spazi portuali è stato suddiviso in tre grossi ambiti operativi omogenei assegnando alle varie tipologie merceologiche aree distinte di movimentazione delle merci, dotate di macchine e impianti di ultima generazione, con aumento della produttività.

5.3. Il Programma triennale delle opere

Ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'Autorità predispone il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori, sulla base di schede tipo di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2006; tali schede, allegate alle variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio, ne costituiscono parte integrante.

Dal programma medesimo, che presenta stretti legami con il POT nell'ambito della programmazione a breve e medio termine, risultano il totale delle risorse disponibili, l'articolazione della relativa copertura finanziaria per i tre anni e l'elenco annuale dei lavori con gli importi dei singoli interventi. Relativamente agli esercizi considerati sono stati, come normativamente previsto, predisposti il Programma triennale delle opere con relativo elenco annuale.

6. Attività

Per la complessiva attività svolta dall'Autorità portuale durante gli esercizi considerati dal presente referto si rinvia alla Relazione sulla gestione unita ai rendiconti generali degli esercizi considerati. In tale sede ci si limita a riportare alcuni prospetti nonché ad esporre i dati più rilevanti desunti anche dalla documentazione acquisita in sede istruttoria. Con riferimento all'attività di manutenzione, il paragrafo relativo ai servizi di interesse generale analizza in particolare la normativa di settore e fornisce ulteriori informazioni in materia.

Le opere di grande infrastrutturazione – di cui si tratta in unico paragrafo dedicato anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria – riguardano la costruzione di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali comprese le opere finalizzate alle "Autostrade del mare" che offrono collegamenti con i principali porti che si affacciano sul Mediterraneo come previsto dal relativo programma europeo.

6.1 Attività promozionale

L'Autorità portuale, nell'ambito della propria missione istituzionale, ha svolto, mediante l'utilizzo di strumenti diversi, attività di promozione del porto – anche presso gli operatori logistici ed a livello internazionale- e delle attività che in esso si svolgono al fine di accrescere i traffici e di attirare gli operatori economici mettendo in moto diverse tipologie di azione e consentendo di innescare un circuito virtuoso. Al riguardo, in via generale, va evidenziato che gran parte delle risorse "proprie" (tasse portuali, tasse di ancoraggio, canoni demaniali, canoni derivanti dalle autorizzazioni, proventi da gestione di servizi di interesse generale) sono legate al volume dei traffici nel porto come del resto non risultano svincolati dalle prospettive di traffico i trasferimenti e gli investimenti per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione; in tale ambito la minimizzazione dei costi e la massimizzazione della qualità dell'insieme dei servizi offerti consente di vincere la concorrenza anche con riferimento a sistemi alternativi di trasporto. Sull'argomento si rinvia, per gli aspetti relativi alle partecipazioni ed alle fondazioni al pertinente paragrafo.

Con riferimento alla spesa impegnata dall'Autorità portuale di Salerno per le iniziative rientranti nell'attività promozionale, l'Ente ha fornito il prospetto che segue, da cui emergono le somme che sono state impegnate per mostre e convegni ed altre